

SENATO DEL REGNO

Sessione 1913-14

Progetto di Legge presentato nella tornata del 16 marzo 1915
dal Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri

OGGETTO

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.

Commissari nominati dagli Uffici per l'esame del medesimo.

Ufficio 1° Sen. ^{re}	Fili - Astolfone	Trasfugate
» 2° »	Melodia	
» 3° »	Perucchetti	
» 4° »	Franchetti	Segretario
» 5° »	Di Camporeale	

Relatore Sen.^{re} Franchetti

Adottato nella tornata del 20 marzo 1915

SENATO DEL REGNO (N. 168-A)

*Disegno di legge
approvato dal Senato nella tornata
del 20 marzo 1915*

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato

SIGNORI SENATORI. — Il vostro Ufficio centrale, unanime interprete del parere unanime degli uffici, reputa che il presente disegno di legge destinato a colmare una lacuna nella nostra legislazione, debba essere approvato ed approvato sollecitamente. Perciò esso, eletto ieri, vi presenta la sua relazione oggi dopo avere invitato nel proprio seno e conferito con l'onorevole Presidente del Consiglio, il ministro di grazia e giustizia e quello delle finanze.

L'Ufficio centrale, desiderando evitare il rischio, pur remoto, che l'art. 1 potesse eventualmente in avvenire, interpretarsi come una implicita concessione al potere esecutivo, di latitudine maggiore che in passato nel determinare i casi di divieto di esportazione per decreto Reale da convertirsi in legge, ha voluto chiedere in proposito il parere dei ministri competenti i quali non hanno esitato a dichiarare che, come appare dal contesto dell'art. 1

nulla è innovato con la presente legge, intorno alle norme che hanno fin ora regolato la facoltà dello Stato riguardo ai divieti di esportazione.

Circa l'art. 4 è stato espresso in seno all'ufficio centrale il voto che, nei divieti di pubblicazione di determinate notizie, la determinazione di queste sia abbastanza chiara e precisa da esser guida sicura così per coloro che devono rispettare il divieto come per le autorità giudiziarie. Molte sono le notizie che, innocue in apparenza od anche nella intenzione dei proपालatori, pure giovano al nemico dandogli, sia pure implicitamente ed in via accessoria, informazioni sulle posizioni e sui movimenti di materiali, di truppe e di persone.

Addì 18 marzo 1915.

FRANCHETTI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI
DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo levate le spese, un terzo della multa riscossa

per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del Codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto

Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o

a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- espatrio per ragioni di lavoro;
- occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
- soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico Ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8 del Codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

* Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse.



Il Presidente

Manfredi

4

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato (N. 168).

20
/
20

<i>Senatori votanti</i>	147
<i>Maggioranza</i>	74
<i>Senatori favorevoli</i>	145
<i>Senatori contrari</i>	2
<i>Senatori astenuti</i>	145

Il Senato approva

SENATO DEL REGNO (N. 168-A)

RELAZIONE DELL'UFFICIO CENTRALE

COMPOSTO DEI SENATORI

FILÌ-ASTOLFONE, *presidente*, FRANCHETTI, *segretario e relatore*,
MELODIA, PERRUCCHETTI e DI CAMPOREALE

SUL DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio**
di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti**
col **Ministro delle Finanze**
col **Ministro della Guerra**
e col **Ministro della Marina**

NELLA TORNATA DEL 16 MARZO 1915

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato

SIGNORI SENATORI. — Il vostro Ufficio centrale, unanime interprete del parere unanime degli uffici, reputa che il presente disegno di legge destinato a colmare una lacuna nella nostra legislazione, debba essere approvato ed approvato sollecitamente. Perciò esso, eletto ieri, vi presenta la sua relazione oggi dopo avere invitato nel proprio seno e conferito con l'onorevole Presidente del Consiglio, il ministro di grazia e giustizia e quello delle finanze.

L'Ufficio centrale, desiderando evitare il rischio, pur remoto, che l'art. 1 potesse eventualmente in avvenire, interpretarsi come una implicita concessione al potere esecutivo, di latitudine maggiore che in passato nel determinare i casi di divieto di esportazione per decreto Reale da convertirsi in legge, ha voluto chiedere in proposito il parere dei ministri competenti i quali non hanno esitato a dichiarare che, come appare dal contesto dell'art. 1

nulla è innovato con la presente legge, intorno alle norme che hanno fin ora regolato la facoltà dello Stato riguardo ai divieti di esportazione.

Circa l'art. 4 è stato espresso in seno all'ufficio centrale il voto che, nei divieti di pubblicazione di determinate notizie, la determinazione di queste sia abbastanza chiara e precisa da esser guida sicura così per coloro che devono rispettare il divieto come per le autorità giudiziarie. Molte sono le notizie che, innocue in apparenza od anche nella intenzione dei proपालatori, pure giovano al nemico dandogli, sia pure implicitamente ed in via accessoria, informazioni sulle posizioni e sui movimenti di materiali, di truppe e di persone.

Addi 18 marzo 1915.

FRANCHETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI
DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa

per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI
ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del Codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto

Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o

a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- espatrio per ragioni di lavoro;
- occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
- soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico Ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8 del Codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse.

168

Ho l'onore di presentare al Senato il progetto
di legge portante provvedimenti per la difesa economica
e militare dello Stato, che venne già approvato dalla Ca-
mera dei Deputati nella seduta di ieri.

per 16/3

15/3

38/

Ugento
16/3

Amministratore

Onorevoli Senatori,

È quasi compiuto un ventennio dal giorno in cui il Senato approvava per due volte consecutive, nelle tornate del 18 dicembre 1896 e del 13 aprile 1897, un progetto di legge presentato dal Guardasigilli Costa di concerto coi Ministri della Guerra e della Marina, per la tutela della difesa militare in tempo di pace. Le vicende parlamentari che, malgrado quella duplice approvazione, non consentirono la conversione del progetto in legge dello Stato, non ebbero tuttavia l'effetto di rallentare i propositi e di interrompere gli studi, determinati dal vivo bisogno di portare la nostra legislazione penale in più diretto contatto con l'urgenza di tutelare efficacemente contro le occulte insidie del diuturno spionaggio la difesa della preparazione militare del paese. Or tali studi si sono concretati, e tali propositi si sono tradotti in fattiva realtà di proposte, mercè il disegno di legge che, presentato alla Camera dei Deputati, e da questa approvato ~~all'unanimità~~ nella tornata di ieri, attende la sanzione del Vostro illuminato esame e del Vostro autorevole suffragio.

L'odierno disegno di legge differisce tuttavia per più rispetti da quello che già riscosse l'approvazione del Senato. Ne differisce ^{per una maggiore ampiezza e in} ~~per una maggiore ampiezza~~ ^{quanto} ~~quanto~~ comprende ordini di previsioni e di sanzioni che ^{condizioni} ~~le~~ ^{condizioni} ~~State~~ odierne dei rapporti internazionali hanno determinato. Ne differisce per una particolare ~~e~~ ^{laborazione} elaborazione delle norme relative allo spionaggio, in conformità agli insegnamenti più recenti che l'esperienza, e la considerazione di notevoli ordinamenti stranieri, ha fornito.

Previsioni e sanzioni nuove è occorso disciplinare, in difesa della economia del paese, turbata e messa in pericolo dalle conseguenze delle alterate condizioni degli scambi, e dalle anormali esigenze determinate in al-

*nel campo della
d'ipotesi economica.*

per una maggiore ampiezza e in

Massimo

cuni mercati dalla immane conflagrazione bellica. E' d'uopo assicurare al paese le risorse indispensabili alla sua vita economica, difendendolo contro danneggiatrici esportazioni, ed in genere contro le forme subdole onde i provvedimenti del governo, vòlti a tal difesa, sono frustrati dal contrabbando.

I primi due articoli del progetto tendono a questo scopo, punendo la dolosa esportazione delle merci delle quali questa sia vietata, e rinvigorendo la sanzione, comminata contro gli autori e i complici, mercè una serie di responsabilità solidali, la cui determinazione chiama a concorrere nella difesa economica dello Stato quanti hanno, per ragione della loro attività, l'obbligo giuridico e morale di non farsi strumenti di danno pel loro paese.

Una particolare elaborazione ha, rispetto ai precedenti schemi di norme contro lo spionaggio, il titolo secondo del progetto, che questa materia più propriamente disciplina. Con esso si è voluto non innovare sulle disposizioni, con cui il nostro codice penale punisce talune forme di spionaggio in tempo di pace, ma integrarle in guisa che le più moderne fra dette forme - quali i progressi della scienza e della tecnica, e quelli medesimi dell'arte militare determinano - non trovino manchevole la legge, e pertanto paralizzata la difesa dei supremi interessi nazionali, come pur troppo ^{la delle} ~~l'~~ esperienza giudiziaria ha ^{multicamonte} ~~frequentemente~~ dimostrato.

~~Mussolini~~
Palanca

Per questo riguardo il progetto non ha proprie caratteristiche, oltre quelle che si possono riferire a una maggiore elaborazione di questa materia , se non una; ~~è~~ relativa alla disciplina della pubblicazione di notizie pericolose per l'interesse della difesa militare. Questa valutazione di pericolosità, che altre volte, e in altre legislazioni, si è lasciata al perplesso giudizio dell'agente, e al giudizio necessariamente non meno perplesso del magistrato, il progetto riporta negli organi di governo, i quali soltanto hanno la possibilità, ~~e la~~

./.

168

e possono avere la responsabilità, di farla con elementi congrui. Così l'articolo 4 dispone che , vietatasi dal governo la pubblicazione di determinate notizie concernenti la forza , la preparazione e la difesa militare dello Stato, la pubblicazione fatta in onta a tali divieti, sia punita senza la necessità di cavillose e titubanti disquisizioni sulla pericolosità di essa.

Le altre disposizioni, sulle quali già ebbe a fermarsi il consenso del Senato in occasione delle precedenti presentazioni di disegni analoghi, non sembrano bisognose di particolari chiarimenti.

D. D. F.
Onorevoli Senatori,

Il Governo confida che il disegno di legge , alla sostanza delle cui disposizioni conferisce autorità il voto favorevole già da Voi concesso alle analoghe proposte presentatevi in passato, ottenga anche nella sua forma odierna il suffragio che se ne attende , perchè diventi fattiva e sicura la difesa economica e militare del paese.

Provvedimenti per la difesa econo-
mica e militare dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati

nella tornata del 15 marzo 1915

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI
DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporti merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio, oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle Colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

Palli

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, e assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA
MILITARE DELLO STATO.

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'articolo 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con Decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno, le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'articolo 107 del codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

Art. 7.

Chiunque tenta di indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato di indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragione di ufficio

sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni la pena che risulta dall'applicazione dell'articolo 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel Decreto reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- espatrio per ragioni di lavoro;
- occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
- soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'articolo 1, e agli effetti di questo, è fatta a

cura del Pubblico ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'articolo 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuoridei casi stabiliti nell'articolo 313, n. 8 del codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di Assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'articolo 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 e nell'articolo 11 appartiene al Pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse.



IL PRESIDENTE

M. M.

SENATO DEL REGNO

Sessione Parlamentare del

PROCESSO VERBALE

MEMBRI INTERVENUTI

Addi 17 Marzo 1915

Permanente
Mancini
Camporadice
Fili Adolfo
Gianotti

L'Ufficio Centrale pel disegno di legge:

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato. (N. 168)

riunitosi alle ore 16. - coll'intervento dei controdescritti signori Senatori, si è costituito nominando:

Presidente il Senatore Fili Adolfo
Segretario id. Gianotti

Gli on. membri dell'ufficio centrale - venute into delle osservazioni fatte in detto in rispettivi uffici e dopo alcune espressioni di fiducia d'approvazione del disegno di legge e nomina relatore l'on. Gianotti

Intervenuti
col pres. del
consiglio
della Giustizia
e della
Finanze

Il Pres. del Consiglio ha risposto, e ha chiarito che la prima parte della legge ha carattere temporaneamente. Dientriche dichiarazioni il S. U. di Giustizia ed il pro. della Finanze

L'uffo. approva l'archiviazione e autorizza il relatore a presentarla

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Fili

Ufficio III

111

SENATO DEL REGNO



Sessione Parlamentare del 1913-14



PROCESSO VERBALE

MEMBRI INTERVENUTI

Addi *18* marzo 191*3*

L'Ufficio Centrale pel disegno di legge:

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato (N. 168)

si è riunito alle ore *16* coll' intervento dei controdescritti signori Senatori,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

SENATO DEL REGNO (N. 168)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio**
(SALANDRA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti**
(ORLANDO)

col **Ministro delle Finanze**
(DANEO)

col **Ministro della Guerra**
(ZUPELLI)

e col **Ministro della Marina**
(VIALE)

NELLA TORNATA DEL 16 MARZO 1915

Approvato dalla Camera dei deputati il 15 dello stesso mese (V. Stampato N. 387)

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato

SIGNORI SENATORI. — È quasi compiuto un ventennio dal giorno in cui il Senato approvava per due volte consecutive, nelle tornate del 18 dicembre 1896 e del 13 aprile 1897, un progetto di legge presentato dal guardasigilli Costa di concerto coi ministri della guerra e della marina, per la tutela della difesa militare in tempo di pace. Le vicende parlamentari che, malgrado quella duplice approvazione, non consentirono la conversione del progetto in legge dello Stato, non ebbero tuttavia l'effetto di rallentare i propositi e di interrompere gli studi, determinati dal vivo bisogno di portare la nostra legislazione penale in più diretto contatto con l'urgenza di tutelare efficacemente

contro le occulte insidie del diuturno spionaggio la difesa della preparazione militare del paese. Or tali studi si sono concretati, e tali propositi si sono tradotti in fattiva realtà di proposte, mercè il disegno di legge che, presentato alla Camera dei deputati, e da questa approvato nella tornata di ieri, attende la sanzione del vostro illuminato esame e del vostro autorevole suffragio.

L'odierno disegno di legge differisce tuttavia per più rispetti da quello che già riscosse l'approvazione del Senato. Ne differisce per una maggiore ampiezza in quanto comprende ordini di previsioni e di sanzioni che le condizioni odierne dei rapporti internazionali han

determinato nel campo della difesa economica. Ne differisce per una particolare elaborazione delle norme relative allo spionaggio, in conformità agli insegnamenti più recenti che l'esperienza, e la considerazione di notevoli ordinamenti stranieri, ha fornito.

Previsioni e sanzioni nuove è occorso disciplinare, in difesa della economia del paese, turbata e messa in pericolo dalle conseguenze delle alterate condizioni degli scambi, e dalle anormali esigenze determinate in alcuni mercati dalla immane conflagrazione bellica. È d'uopo assicurare al paese le risorse indispensabili alla sua vita economica, difendendolo contro danneggianti esportazioni, ed in genere contro le forme subdole onde i provvedimenti del Governo, volti a tal difesa, sono frustrati dal contrabbando.

I primi due articoli del progetto tendono a questo scopo, punendo la dolosa esportazione delle merci delle quali questa sia vietata, e rinvigorendo la sanzione, comminata contro gli autori e i complici, mercè una serie di responsabilità solidali, la cui determinazione chiama a concorrere nella difesa economica dello Stato quanti hanno, per ragione della loro attività, l'obbligo giuridico e morale di non farsi strumenti di danno pel loro paese.

Una particolare elaborazione ha, rispetto ai precedenti schemi di norme contro lo spionaggio, il titolo secondo del progetto, che questa materia più propriamente disciplina. Con esso si è voluto non innovare sulle disposizioni, con cui il nostro Codice penale punisce talune forme di spionaggio in tempo di pace, ma integrarle in guisa che le più moderne fra dette forme - quali i progressi della scienza e della tecnica, e quelli medesimi dell'arte militare determinano - non trovino manchevole la legge, e pertanto paralizzata la difesa dei supremi interessi nazionali, come pur troppo la stessa esperienza giudiziaria ha praticamente dimostrato.

Per questo riguardo il progetto non ha proprie caratteristiche, oltre quelle che si possono riferire a una maggiore elaborazione di questa materia, se non una: relativa alla disciplina della pubblicazione di notizie pericolose per l'interesse della difesa militare. Questa valutazione di pericolosità, che altre volte, e in altre legislazioni, si è lasciata al perplesso giudizio

dell'agente, e al giudizio necessariamente non meno perplesso del magistrato, il progetto riporta negli organi di governo, i quali soltanto hanno la possibilità, e possono avere la responsabilità, di farla con elementi congrui. Così l'art. 4 dispone che, vietatasi dal Governo la pubblicazione di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato, la pubblicazione fatta in onta a tali divieti, sia punita senza la necessità di cavillose e titubanti disquisizioni sulla pericolosità di essa.

Le altre disposizioni, sulle quali già ebbe a fermarsi il consenso del Senato in occasione delle precedenti presentazioni di disegni analoghi, non sembrano bisognose di particolari chiarimenti.

Onorevoli Senatori,

Il Governo confida che il disegno di legge, alla sostanza delle cui disposizioni conferisce autorità il voto favorevole già da voi concesso alle analoghe proposte presentatevi in passato, ottenga anche nella sua forma odierna il suffragio che se ne attende, perchè diventi fattiva e sicura la difesa economica e militare del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli,

schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del Codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la

notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- espatrio per ragioni di lavoro;
- occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
- soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico Ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8 del Codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 14.

È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse.

Il Presidente della Camera dei deputati

G. MARCORÀ.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 387-A

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati:

Danieli, *presidente*, Gallenga *segretario*, Vaccaro, Simoncelli, Pantano, Venzi, Morpurgo, Bonomi Ivanoe, e Stoppato, *relatore*

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(SALANDRA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI
(ORLANDO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(DANEO)

COL MINISTRO DELLA GUERRA
(ZUPELLI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA
(VIALE)

nella seduta del 1° marzo 1915

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato

Seduta del 10 marzo 1915

ONOREVOLI COLLEGHI! — Interamente concordi col Governo sullo scopo dei provvedimenti proposti al vostro esame, noi crediamo inutile di fermarci a lungo ad illustrarlo. Da una parte si intende munire, per i fatti futuri di perfetta sanzione costituzionale taluni provvedimenti giustamente presi dal Governo, nelle attuali circostanze eccezionali, coi decreti 1° agosto 1914, n. 758; 6 agosto 1914, n. 790; 28 ottobre 1914, n. 1186; 13 novembre 1914, n. 1232; 22 novembre 1914, n. 1278 e 27 dicembre 1914, n. 1415 relativi a divieti di esportazione, e

assicurare la sanzione penale alla violazione di eventuali divieti nuovi; e dall'altra parte si intende di integrare le disposizioni del codice penale per quanto riflette, specialmente, la rivelazione di segreti militari e lo spionaggio.

Anche in questa materia la legislazione penale ha subito una evoluzione che si è coordinata allo sviluppo di tutti i mezzi d'ogni specie coi quali si dirige l'Amministrazione in generale dello Stato e si svolge la sua attività in relazione alla molteplicità delle esigenze ognora crescenti della sua

vita, della sua integrità e del suo progresso indefinito. Tutte le forme di delinquenza d'altronde inseguono i provvedimenti di amministrazione e di difesa, delle quali esse sono nemiche. Così il tempo, che migliora gli istituti sociali in tutti i loro avvedimenti, porta anche nel suo seno gli accorgimenti nuovi di coloro che tendono insidie ai nostri beni supremi, e lo stesso progresso appresta i mezzi di aggressione al diritto sociale.

Il codice penale italiano segnò già un miglioramento su codici precedenti. Questi, riferendosi alla materia della quale si discorre, nel reprimere la rivelazione di segreti concernenti la sicurezza dello Stato supponevano una condizione di guerra. Ragionevolmente tale condizione fu tolta. Anche in tempo di pace la volontà dello Stato può legittimamente pretendere che alcuni fatti o cose rimangano occulti così che non siano noti, per ragioni pure di Stato, che a taluni soltanto. Un altro miglioramento segnò, disponendo che non solamente debba punirsi il depositario legale del segreto, ma anche chiunque altro se ne sia impossessato con inganno, e equiparando inoltre i segreti politici ai militari. Come questi ultimi meritino eguale protezione dei primi, è oramai inutile spiegare perchè la vicenda umana dimostra che la integrità, la grandezza e la prosperità delle Nazioni e la loro rispettiva posizione nella realtà della storia si fonda in modo principalissimo sulla loro forza e preparazione militare. La milizia nazionale è la guardiana del diritto interno ed esterno, come espressione concreta e potente dell'anima nazionale.

Che le disposizioni dei codici penali, ispirati a concezioni talvolta eccessivamente giuridiche, o non coordinati a sviluppo di mezzi di delinquenza, non rispondano a esigenze moderne della vita politica dei popoli, è reso palese, non fosse altro, dal fatto che le legislazioni delle maggiori potenze di Europa in questi ultimi anni vollero assicurarsi una più intensa difesa, con mezzi anche repressivi, mediante attuazione di nuove disposizioni. Basta ricordare la Francia, l'Austria, l'Inghilterra, la Germania e la Russia, che appunto provvidero con leggi che vanno dal 1903 al 1914.

Nel nostro paese fin dal 30 novembre 1896 il ministro della giustizia, onorevole Costa, aveva presentato al Senato, e ripresentato il 6 aprile 1877, di concerto coi ministri della guerra e della marina, un pro-

getto di legge intitolato: « Per la tutela della difesa militare in tempo di pace » (1). Si avvertiva fino da allora che il Codice penale era insufficiente a reprimere le diverse forme di spionaggio e di rivelazione di segreti militari, e che non si poteva applicare a molte delle espressioni più moderne e più pericolose con le quali lo spionaggio si esercita anche in tempo di pace. Si osservava che non pochi delinquenti rimanevano impuniti per non potersi dare alla legge penale una interpretazione estensiva neanche allora quando realmente veniva compromessa la sicurezza dello Stato, che dalla forza e preparazione militare trae la sua massima protezione.

Se il segreto è cosa che non può essere resa nota se non a persone determinate per ragioni di supremo interesse pubblico, esso è d'altronde di natura complessa. Esso, per tal modo, è inerente, in via assoluta, alla natura delle cose; ma anche, in via relativa, può essere, sia pure temporaneamente, imposto da condizioni contingenti o mutabili. Esso è cosa di fatto, ma anche di opinione come rappresentazione di una volontà statale.

Vi possono essere anche cose perfette o provvedimenti decisi, che non si debbono mai conoscere prima che siano adoperati o manifestati, e ve ne possono essere altri che non convenga che siano fatti conoscere quando anche siano in via di formazione o di preparazione. Di taluni non si può nemmeno evitare che siavi pubblica notizia generica; ma se essi però si raccolgano e si divulgino ne può venire un danno o un pericolo anche grave, e la legge dello Stato deve figgere acutamente il suo sguardo anche sulla prossima possibilità di pericoli alla sua sicurezza. Se la legge penale pertanto vuole considerare il segreto, e la

(1) Tale progetto, che veramente era stato preceduto da altro di indole alquanto diversa presentato al Senato del Regno nel 10 marzo 1887 dal ministro Ta'ani, prima dell'attuazione del Codice penale, fu discusso al Senato, e giunse alla Camera dei deputati con relazione stesa dall'onorevole Luigi Lucchini presentata il 13 luglio 1897; ma non diventò legge.

Altro progetto per la tutela della difesa militare in tempo di pace presentava al Senato il ministro della guerra Mainoni d'Intignano il 2 maggio 1906; ma fu ritirato.

Esisteva la legge 17 maggio 1866, n. 2907; ma riflettè facoltà straordinarie allora date al Governo per provvedere alla difesa e alla sicurezza dello Stato, ed ebbe vigore solamente fino a tutto il 31 luglio 1866.

giurisprudenza non si possa dipartire da un tale criterio, nel senso assoluto, la tutela del diritto dello Stato può diventare in talun caso insufficiente.

Se si considera in ispecie il segreto militare, esso, come si è detto, va tutelato non meno del politico; ma ha un valore essenziale diverso, perchè il politico copre notizie o cose che hanno lo scopo finale di servire alla sicurezza dello Stato, e riflettendo l'attività dello Stato medesimo così nei suoi rapporti esterni come negli interni mentre il militare, più specifico, copre notizie e cose che hanno lo scopo prossimo della difesa dello Stato e più remoto della sicurezza di esso, riflettendo le forze e l'ordinamento dell'esercito e dell'armata.

Il segreto militare può anche rivelarsi senza che si presenti un effettivo attuale pericolo per la sicurezza dello Stato, specialmente se in tempo di pace; e può avere carattere meno assoluto del segreto politico.

In fatti non è nemmeno possibile evitare che di cose militari, il pubblico abbia, sia pur in via generica, talune notizie, che mentre possono anche senza danno venir conosciute nelle loro singolarità, non lo potrebbero nel loro coordinamento.

Per ciò che riflette in particolare lo spionaggio, esso è attualmente represso dal codice penale nostro sotto le due sue forme di manifestazione: come spionaggio vero e come spionaggio presunto; ma sono insorte non lievi controversie intorno al contenuto e ai limiti di tale figura delittuosa, perchè si è dubitato se l'articolo 110 del detto codice potesse comprendere il fatto di chi, per esempio, raccolga il disegno di un'opera militare in genere, o si valga della fotografia o si limiti ad abbozzi sommari descrittivi o a schizzi topografici, o compia ricognizioni di luoghi senza fare una riproduzione plastica delle loro condizioni, o faccia esplorazioni, o, a dir più largamente, ricognizioni, intorno a cose concernenti la difesa militare dello Stato, alle quali cose, talvolta, potrebbe anche dubitarsi se si possa attribuire valore di segretezza, come sarebbero, ad esempio, taluni movimenti di truppe.

Il progetto che ci viene presentato, e particolarmente poi come la vostra Commissione ha creduto di poterlo emendare e completare, provvede anche a reprimere altri fatti che attualmente sfuggirebbero alla legge penale, come quello della colposa negligenza o imprudenza di coloro ai

quali legalmente è affidata la custodia dei luoghi, mentre attualmente l'articolo 109 del codice penale la prevede solamente nel caso di rivelazione di segreti; e provvede anche a reprimere il fatto, certamente pericoloso, che presenta convergenza precisa di un possibile prossimo danno immediato col certo danno indicato di chi tenti di indurre allo spionaggio o alla rivelazione di segreti, anche se il fatto stesso non sia seguito da esecuzione; e provvede infine a reprimere con precisione l'altro fatto di chi sottragga carte, documenti o oggetti determinati o anche temporaneamente li distrugga potendo tale fatto apportare, e apportando spesso, sensibilissimo danno.

Infine provvede a reprimere l'attività che si rivolga ad ottenere o procurarsi non solamente comunicazioni di segreti ma anche di altre cose concernenti la difesa militare - essendo che l'attuale articolo 108 del Codice penale si riferisce esclusivamente alla prima ipotesi relativamente ai casi contemplati nell'articolo 107.

* * *

La vostra Commissione, nel prendere in esame il progetto presentato dal Governo, anche nella redazione delle sue disposizioni, si è ispirata alle premesse considerazioni generali, ritenendo per fermo che con le nuove norme si integri il Codice penale, e a tale segno da creare talvolta alcune ipotesi equipollenti a quelle nel Codice contenute e tali da dovere andare quindi soggette a uguale misura di repressione. Per tale modo, la legge che si propone al vostro sapiente voto, non può nemmeno reputarsi una legge di carattere eccezionale bensì come integratrice, nella sua massima parte sostanziale, delle leggi in vigore. Essa in qualche parte in modo espresso, come si vede con l'esame degli articoli, in qualche altra in modo a così dire automatico per esigenza di condizioni o circostanze particolari transeunti, e in qualche altra in modo costante, avrà la sua applicazione; ma non è, lo si vuole ripetere, una legge di eccezione, essendo e dovendosi ritenere esigenza permanente e perenne la conservazione politica e la sicurezza dello Stato in quanto essa è affidata alle sue forze e organizzazioni militari.

* * *

Non ci rimane ora che da spiegare nelle loro parti essenziali le disposizioni, che proponiamo con emendamenti a quelle pro-

gettate dal Governo; ma avanti di penetrare in questa pur breve esposizione, crediamo opportuno premettere alcune dichiarazioni, che valgano a togliere, per quanto è possibile, ogni dubbio o incertezza di interpretazione.

L'articolo 10 del Codice penale stabilisce che le disposizioni del Codice medesimo si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito. Intendendosi che tale norma si debba applicare anche alla legge della quale ora si tiene discorso, noi abbiamo creduto opportuno di togliere ogni richiamo alle disposizioni che riflettono l'applicazione delle pene, gli effetti e esecuzione delle condanne penali, la imputabilità, il tentativo, il concorso di più persone in uno stesso reato, il concorso di reati e di pene, le attenuanti, e vai discorrendo, quando, come bene si comprende, tali disposizioni si debbono applicare nella loro normalità. Abbiamo per lo contrario, accennato ai casi nei quali si fa eccezione totale o parziale alle dette disposizioni, come per esempio nell'articolo 1° riguardo al tentativo e nell'articolo 9 riguardo al concorso materiale di reati e nell'articolo 7 riguardo pure al concorso medesimo. Va pure da sé, e si intende ad ogni modo di espressamente dichiararlo, che le disposizioni della futura legge, della quale riferiamo, non escludono neppure la applicazione, in caso di concorso materiale o formale, di altre leggi speciali, come per esempio: ferroviaria, di pubblica sicurezza, dei lavori pubblici, di sanità e vai discorrendo.

Ci siamo pure presentata la domanda se convenisse fare richiamo anche ad altre disposizioni, non riflettenti i reati e le pene in generale, ma bensì i delitti in ispecie, come, per esempio e specialmente, quelle che disciplinano il favoreggiamento e la ricettazione; ma abbiamo risoluto di non farne cenno sembrandoci evidente la legale possibilità di loro applicazione nei congrui casi, essendo certo, anche perciò che riflette in modo particolare la ricettazione, che le disposizioni relative si estendono a tutte le cose provenienti da delitto sia questo o non sia contro la proprietà, sol che si tratti di delitto dal quale provengano cose materiali.

* * *

Venendo finalmente agli articoli, anzitutto è bene avvertire che, dovendosi ritenere, come si è già detto, applicabile l'ar-

ticolo 45 del Codice penale, salvo quando sia necessario di determinare una condizione di imputabilità che tragga la sua ragione anche da qualche elemento obbiettivo o legale, come ad esempio allora che si parla di atto compiuto indebitamente o clandestinamente o con inganno, noi, seguendo del resto il sistema fondamentale della nostra legislazione penale, la quale vi fa eccezione solamente in casi in cui il fine diventa elemento nozionale del delitto, abbiamo reputato opportuno di non indicare il valore soggettivo dell'attività che deve costituire il delitto, e perciò di abbandonare le espressioni « doloso », « fine illecito » o altre simili. Devesi ritenere che quanto si è voluto un fatto, e lo si è consapevolmente compiuto, non occorre altro per integrare l'elemento soggettivo.

Non è qui che noi dobbiamo fare il commento dell'articolo 45 del Codice penale nè dobbiamo indicare la interpretazione che del medesimo si è fatta oramai, nè spiegare come la convergenza della volontà e consapevolezza siano a così dire la materia psichica della imputabilità.

Abbiamo voluto precisare nell'articolo 1, senza esemplificazioni o ipotesi, essendo che la malizia umana sa escogitare mezzi così molteplici che non possono prevedersi, come il fatto della esportazione di merce vietata possa essere compiuta *in qualsiasi modo*. Anche la mancata reintroduzione nello Stato di merci spedite in cabotaggio vi è compresa.

Abbiamo creduto opportuno di aggiungere ai porti del Regno quelli delle nostre colonie, e tale aggiunta non abbisogna di spiegazioni. Abbiamo creduto eccessivo, atteso che la pena privativa della libertà personale congiunta a multa è già abbastanza grave se, come si spera, la magistratura vorrà applicare la legge con l'intendimento che essa ebbe di proteggere alti interessi dello Stato, di rendere obbligatoria la condanna alla interdizione temporanea. Giusto invece, e d'altronde corrispondente al principio sancito nell'articolo 35 del Codice penale, l'aggiungere la pena della sospensione dall'esercizio della professione per chi si è valso criminalmente dei mezzi dalla medesima forniti nei casi nel progetto indicati, vale a dire per i mediatori e spedizionieri, ai quali credemmo si dovessero aggiungere il capitano o padrone di una nave, che, ai sensi del Codice per la marina mercantile, sono pure provveduti di una patente di autorizza-

zione. E così per coordinare la legge agli articoli 52 e seguenti del detto Codice per la marina mercantile abbiamo aggiunto agli armatori i padroni, e a questi anche il proprietario dal quale essi hanno l'affidamento della nave.

Abbiamo poi creduto opportuno di meglio precisare la responsabilità subordinata per titolo di colpa nelle persone di mare e nei vettori (in caso di trasporti per terra) perchè il progetto governativo nelle sue espressioni letterali, quantunque la relazione accenni più che altro a colpa, poteva, a credere nostro, prestarsi a dubbi non lievi.

Infatti: o le dette persone sono autori principali del fatto delittuoso e si applica la prima parte dell'articolo 1: o concorrono nel delitto nei sensi degli articoli 63 e 64 del codice penale e questi saranno applicati, oppure il fatto è reso possibile dalla loro negligenza o imprudenza e rispondono di colpa, sempre penalmente, senza pregiudizio della loro civile solidarietà per le multe, in ogni caso, in corrispondenza anche all'articolo 55 del codice per la marina mercantile. È, più che opportuno, necessario disporre le penalità anche per il caso di colpa e non solamente per quello di dolo, perchè non sarebbe difficile da una parte l'accampare di non avere voluto il fatto mentre dall'altra basta che questo sia causato anche da negligenza o imprudenza, e mentre, infine, dalla repressione in materia così fatta, non deve con facilità sfuggire persona alcuna che abbia l'obbligo non solamente di agire onestamente e in conformità alle leggi, ma anche di vigilare perchè con mezzi da essa forniti le leggi non siano da altri violate.

Per ciò poi che riflette ogni altra persona che *eseguisce* o *agevola* il trasporto, noi credemmo che non occorresse una menzione speciale perchè, agevolando o eseguendo il trasporto, si cade nella prima parte dell'articolo 10 come responsabilità principale di autore o eventualmente di coautore o complice nei sensi degli articoli 63 e 64 del codice penale.

Per ciò che riguarda l'assegnazione delle multe in premio, (articolo 2) noi credemmo opportuno che, data l'indole del delitto e l'interesse della sua scoperta, si mantenesse il principio, che si segue da altre leggi in materia che riflette interessi anche finanziari, e in particolare dalla legge doganale. Solamente ci parve che giovasse modificare la misura della distribuzione del premio in confronto degli articoli 119,

120 e 121 della detta legge doganale, testo unico 26 gennaio 1896, n. 20, con l'accrescere l'ammontare della somma da distribuirsi da lire diecimila (legge doganale) a lire ventimila, e col favorire più largamente anche altri ufficiali pubblici o agenti della forza pubblica o incaricati di un servizio pubblico anche se non appartenenti alla Regia guardia di finanza o non ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ed anche infine, se privati cittadini, tutti cointeressando maggiormente alle scoperte e agli accertamenti. Abbiamo pensato, per esempio, che potrebbero assai efficacemente concorrere al fine i funzionari e agenti delle ferrovie dello Stato.

Il Governo vorrà, come è di pubblico interesse, rendere ben note le disposizioni da noi approvate ed eccitare, per quanto occorra, tutti, e specialmente i funzionari pubblici, gli incaricati di servizi pubblici e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, a prestarsi alacramente ad attuare i propositi del legislatore.

Passando al titolo II del progetto di legge, coerentemente al principio che questo vuole integrare il codice penale e creare dei casi equipollenti a quelli in esso (articolo 110) preveduti e repressi, abbiamo ritenuto che si dovessero applicare le istesse pene, e mantenere, in quanto possibile, come del resto il progetto ministeriale intendeva, la stessa nomenclatura. Anche il significato della espressione *indebitamente*, può dirsi oramai chiarito a sufficienza per l'applicazione fattane in relazione al codice penale.

Non occorre ricerca di fine illecito o dannoso, di difficile constatazione. Fornire la prova di tale fine è ardua impresa; escluderlo in casi particolari potrà chi si difenda perchè se mancasse la volontà delittuosa quale è voluta dall'articolo 45 del codice penale o si provasse l'intenzione innocente, il fatto non costituirebbe delitto.

Abbiamo creduto opportuno (articolo 3) di sostituire al *raccogliere*, il procurarsi notizie perchè il raccogliere è troppo generico e di espressione che si presta troppo all'arbitrio; e l'*ottenere* (come è scritto in relazione alla figura di rivelazione di segreti nell'articolo 108 del codice penale) esprime anche il caso di chi profitti di una notizia a lui comunicata pur senza che egli abbia posto in opera mezzi per conseguirla.

Non riferendosi ciò a rivelazione di segreti, ma bensì a spionaggio, in verità non corrisponderebbe a una razionale repressione. Invece è da reprimere chi *si pro-*

cura le notizie. Qui vi è lo spionaggio, appunto perchè il procurarsi la notizia indica avere cura di conoscerla e pone in opera mezzi per conoscerla, suppone un fatto positivo. Lo spionaggio, in altri termini, non può consistere in una attività a così dire negativa, essendo esso costituito dal fatto di chi investiga più o meno furtivamente. Per lo contrario, nella parte che riflette la rivelazione di notizie (articolo 5) tornerà in acconcio porre ambedue le ipotesi, come fu fatto nel Codice penale.

Nell'articolo 3 al concetto di preparazione abbiamo aggiunto quello di difesa militare perchè ci è così sembrato più completo il pensiero della legge, che si rivolge non solamente agli apprestamenti, quasi direbbersi agli atti preparatori della funzione dell'esercito o dell'armata, ma anche agli atti esecutivi di essi. La preparazione è ciò che serve a disporre le forze o attività militari; difesa è l'esplicazione concreta di essa. E, sempre proseguendo il criterio di estendere (come hanno pure fatto altre legislazioni) il materiale del delitto, all'espressione *rilievi*, che forse non corrisponde neppure letterariamente al pensiero della legge, abbiamo sostituito con le fotografie i disegni, modelli o schizzi che sono altrettante graduazioni di possibili riproduzioni ben diverse dai *piani* (articolo 107 codice penale), ma che d'altronde possono essere egualmente rappresentative e atte a rendere la figura delle cose. Le altre espressioni dell'articolo 3, prima parte, non abbisognano di spiegazione perchè ovvie o perchè trovano ragione nella relazione del Governo. La « *ricognizione* », in ispecie, è largo termine, che contempla qualsiasi atto di riconoscere, qualsiasi verificaione, anche generale o sommaria, di cose.

Il primo capoverso dell'articolo 3, senza che, qui o in seguito, occorra ripetere che si intese mantenere, in quanto fu possibile, la nomenclatura del codice penale, accettata oramai anche nella pratica, punisce lo spionaggio presunto con estensione evidentemente maggiore di quanto non sia nell'articolo 107 del codice penale, che rimarrà tuttavia applicabile nei casi singolari e specifici ivi contemplati e rimarrà in ogni modo integrato circa il possesso ingiustificato delle cose nell'articolo 3, capoverso primo del progetto, indicate.

Il secondo e ultimo capoverso creano due reati di minore entità per l'ingresso clandestino o fraudolento in luoghi determinati o per l'ingresso in luoghi vietati,

contro il quale pure è necessaria una difesa. Il primo, per ragioni essenzialmente subiettive, oltre che obbiettive, è delitto; il secondo è contravvenzione.

Abbiamo ritenuto che quando si entri nei luoghi, chiaramente precisati nel capoverso primo dell'articolo 3, clandestinamente o con inganno, al fine di eseguire ciò che è indicato nella prima parte, debba venir meno la condizione del divieto di accesso. La clandestinità e l'inganno, e la manifestata volontà con atti esterni, indicano già apertamente la criminalità della entrata.

Venendo a dire dell'articolo 4, ci preme anzitutto di rilevare che non si tratta di vincolare la onesta libertà della stampa, nè di impedire le discussioni e le eventuali censure su ciò che concerne la forza militare, la preparazione o la difesa militare dello Stato, nè, men che meno, di sottrarre l'organizzazione dell'esercito e dell'armata, che costituiscono così vitale nostro patrimonio, al pubblico controllo.

Solamente si tratta di evitare che in epoche determinate in modo preciso, e per notizie altrettanto determinate, avvengano pubblicazioni le quali possano compromettere, esporre a danno o a pericolo o turbare interessi nazionali altissimi. Ognuno comprende come, anche in un regime di piena libertà di parola e di stampa, come è nel nostro paese, in determinati momenti storici, o in presenza di determinate condizioni o circostanze, o in attesa o preparazione di determinati avvenimenti debbasi infrenare la naturale libertà in tutte le sue esplicazioni pubbliche. Se qualsiasi privato cittadino custodisce gelosamente dentro di sé, e fa custodire da chi lo avvicina o di lui conosce le condizioni, i bisogni e la potenzialità, notizie che riflettano i suoi interessi morali, domestici o economici, imponendo a sè medesimo e ad altri una disciplina restrittiva per assicurarsi il buon vivere o il successo di propositi e di imprese, ognuno comprende come anche, e di più, la grande famiglia, che costituisce una società politicamente organizzata, debba provvedere per raggiungere le sue alte finalità.

Noi vogliamo credere che ogni buon cittadino italiano, amante del suo paese, della sua conservazione e del suo avvenire, non solamente approvi il proposito che si evitino abusi di pubblicità, quando chi ha la responsabilità del potere possa ritenerle dannose o anche soltanto gravemente pericolose; e lo approvi a tale segno da farsi custode e alleato della legge che

energicamente provveda. Noi anzi riteniamo che i pubblicisti onesti del nostro paese sentirebbero acerbamente feriti il loro patriottismo e la loro dignità, se qualche falso pubblicista imprudente, o peggio, ponesse alla mercè del pubblico nazionale o internazionale la cognizione di notizie, le quali potessero recare pregiudizio alla patria; e poniamo siccome cosa certa che essi tutti concorreranno, con solidarietà di pensiero e di fede, alla attuazione delle disposizioni della legge. Essa viene anzi, più che a tutti, alla loro retta coscienza affidata.

Vigili custodi di una delle più vitali nostre libertà, non solamente abbiamo voluto che nell'articolo 4 del progetto fosse precisato che il divieto di pubblicare notizie deve essere fissato per determinati periodi di tempo, ma inoltre che si debba indicare nel decreto di divieto quali siano le notizie sulle quali si invoca il silenzio della pubblica stampa. Ma è ovvio che la indicazione non potrà non essere che discretamente generica, sotto la responsabilità politica del Governo, perchè una indicazione specifica raggiungerebbe lo scopo opposto di quello che la legge si propone.

Questa disposizione può, sotto un certo punto di vista, coordinarsi a quella dell'articolo 23 dell'Editto sulla stampa e integrarla. L'Editto punisce coloro che divulgano segreti che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici del medesimo. Fu detto che il legislatore ha dimenticato questo articolo quando dettò l'articolo 107 del Codice penale; e fu anche viceversa sostenuto che l'articolo 23 dell'Editto sulla stampa fu abrogato implicitamente dal Codice penale. Ma nè l'una nè l'altra opinione è esatta. L'articolo 23 rimane, e può esservi caso di applicarlo indipendentemente dal Codice penale.

In ogni modo la legge 22 novembre 1888, n. 5801, nel pubblicare il Codice penale ha detto espressamente quali degli articoli dell'Editto sulla stampa venissero abrogati senza comprendervi il 23. In qualunque ipotesi la disposizione dell'articolo medesimo e quella dell'articolo 107 Codice penale non si possono confondere con quella dell'articolo 4 del progetto in discorso; esse potranno eventualmente concorrere nella applicazione, quando se ne presentino gli estremi di fatto.

Non ci sembra necessario spiegare le altre statuizioni, tranne una dell'articolo 4, nel

modo col quale la vostra Commissione ha creduto di emendarle, perchè con esse si tende a colpire e con maggiore o minore pena, a seconda della qualità delle persone o dei mezzi adoperati o del danno cagionato, tutti coloro che siano corresponsabili come autori della violazione del divieto, senza pregiudizio delle disposizioni del Codice penale, che, come si è già detto, possono essere applicabili in caso di concorso di reati.

L'articolo parla di *forza* oltre che di *preparazione e difesa* militare per non restringere il provvedimento repressivo in relazione a sole opere materiali, o a provvedimenti ordinativi o ad azione effettiva prossima o imminente e vai discorrendo.

L'articolo 5 del progetto riproduce in caso analogo, l'articolo 108 del codice penale, del quale abbiamo prima tenuto discorso, e non ha bisogno di spiegazione. Solamente giova affermare che l'articolo in parola non esclude la applicabilità eventuale di quelli del codice penale riflettenti il concorso di più persone nello stesso delitto per fare luogo alla correatità o alla complicità. La disposizione potrebbesi, per avventura, a primo aspetto, ritenere esuberante considerando che chi ottiene la notizia o comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione, qualora la pubblicazione, come bene si sottintende, avvenga, può ritenersi concorrente nel delitto; ma, tuttavia anche nel codice penale la detta disposizione fu saviamente collocata allo scopo di evitare le controversie che sarebbero potute sorgere in relazione alle forme che tassativamente disciplinano il detto concorso.

Con l'articolo 6, che al progetto governativo fu aggiunto dalla vostra Commissione, si intende di colmare una lacuna che può esistere nel codice penale. Dicemmo può esistere perchè specialmente la sottrazione e la soppressione delle cose indicate nel progetto di legge (art. 3) e nell'articolo 107 del codice penale potrebbe farsi entrare in taluna delle ipotesi del codice stesso o come delitto contro la proprietà o come delitto contro la pubblica amministrazione o eventualmente anche, in congrui casi, contro la pubblica fede. Ma non si deve dimenticare che tali applicazioni potrebbero presentare seria disputabilità in genere, o potrebbero non prestarsi le disposizioni comuni in specie diverse, e quindi potrebbero sfuggire alla repressione. Senza alcun dubbio è dannoso; o in

ogni modo può essere gravemente pericoloso, non solamente il fatto della sottrazione e soppressione, ma anche quello della momentanea distrazione delle cose più volte ricordate perchè se nella prima ipotesi viene a mancare totalmente la cosa, nella seconda l'effetto dannoso si verifica egualmente come nella prima. Il fatto anzi diventa o può diventare, quasi, sotto un certo punto di vista, più pericoloso, perchè più insidioso, rendendo meno facile una pronta difesa, mercè sostituzioni, modificazioni o avvedimenti nuovi suggeriti dalla circostanza di non essere più in possesso della cosa, mentre non è dato utilmente provvedere quando non si sia saputo che la cosa venne in possesso o a cognizione di altri, che potè o può, quando voglia, valersene in pregiudizio della difesa militare e della sicurezza dello Stato.

L'articolo 9 prevede una eccezione alla norma generalmente seguita dal Codice penale. Tale eccezione non trovò favore presso la Commissione della Camera che riferì nel 1897 sul progetto del ministro Costa. Allora si proponeva di punire la istigazione, ancorchè seguita in privato, di commettere alcuno dei delitti in quel progetto preveduti, e anche la offerta di commetterli, ancorchè la istigazione non avesse avuto effetto o la offerta non fosse stata accettata. L'illustre relatore di quella Commissione, onorevole Luigi Lucchini, notava che la disposizione importava una sconcordanza con l'articolo 135 del Codice penale, che non estende la figura della provocazione a delinquere ai delitti contro la sicurezza dello Stato, e, anche trattandosi dei più gravi delitti contro la patria e le istituzioni statutarie, esige che sia fatta pubblicamente; notava inoltre che la istigazione commessa in privato è esclusa da incriminazione altresì per ogni delitto comune (articolo 246 del Codice penale). Ma, in verità, non pare che sempre il Codice abbia recisamente accolto il criterio contrastato perchè, ad esempio, l'articolo 173 e anche l'articolo 218, terzo capoverso, prevedono casi di induzione o di provocazione privata a commettere reati sebbene questi non siano stati commessi, e per ragioni che qui non occorre manifestare.

Per questi motivi, e tenuto conto della importanza e gravità dei fatti e del pericolo che può derivare dalla attività di persone triste o nemiche, le quali anche in privato si adoperino con mezzi idonei per conseguire che altri commetta taluno dei fatti

medesimi, pare che la repressione sia pienamente giustificata.

Tali perfidi e pericolosi delinquenti vanno inesorabilmente colpiti perchè la loro attitudine può esplicarsi tanto più efficacemente e concludentemente quando, scoperti e non puniti una volta, fatti forti dalla impunità, possono riprendere la loro attività criminosa arrivando, quando che sia, magari occultamente, a conseguirne il risultato.

La condizione della pubblicità della provocazione, in casi che riflettono segreti o spionaggio, non sembra in verità necessaria. La provocazione pubblica a violare la volontà statale e interessi eminenti dello Stato concernenti la sua sicurezza e la sua difesa, in relazione appunto alle speciali figure di rivelazione di segreti e di spionaggio, è eminentemente ipotetica, per non dire addirittura inverosimile. Ma perchè non siavi sconcordanza, bensì piuttosto integrazione del Codice penale, e tenendo conto della diversa essenza e struttura dei reati, si mantiene la disposizione dell'articolo 135 del medesimo relativa all'eccitamento pubblico a commettere l'attentato contro la integrità e la indipendenza dello Stato (art. 104) e l'attentato contro il Re o persone a lui assimilate (art. 117); l'attentato contro la Costituzione (art. 118) e l'attentato insurrezionale contro i poteri dello Stato (art. 120), mentre si applica il principio di reprimere la induzione anche in privato a commettere i delitti preveduti nella legge sulla quale si invoca il voto della Camera, e si aggiunge, per ragione di corrispondenza politica e giuridica, anche quella a commettere i delitti preveduti dagli articoli 107 e 110 del Codice penale.

L'articolo 8 non è che la ripetizione, mutata la forma, tratta dall'articolo 109 del Codice penale, dell'articolo 6 del progetto, e non ha bisogno di alcuna illustrazione, essendo ovvio che debbano rispondere per colpa coloro che, violando il dovere di diligenza e attenzione imposto dal loro ufficio, rendono possibile la consumazione dei delitti in discorso diventando così, per quanto involontariamente rispetto al successo, causa dei medesimi.

Credemmo opportuno di riprodurre (articolo 9), in relazione ai preaccennati delitti, anche la disposizione dell'articolo 136 del codice penale. Se non fosse stata riprodotta, ne sarebbe venuta una disparità di trattamento per fatti equipollenti, per i quali milita la istessa ragione della

legge, in caso di connessione di reato. Il principio consacrato nel codice penale questo è, in fatti, che quando siavi connessione fra un delitto contro la sicurezza dello Stato e altri delitti, la connessione diventi una circostanza aggravante, e così da fare una eccezione alla norma di penalità del materiale concorso.

Si intende bene che non si parla di una possibile connessione processuale fra imputati di reati diversi, ma si deve trattare di una connessione reale o materiale che si raccolga nella persona (il colpevole) del delitto contro la sicurezza dello Stato.

La ragione dell'aumento della pena fu razionalmente trovata, come si esprimeva l'onorevole Lucchini nella Commissione di revisione del codice penale, nella gravezza del pericolo che assumono in tali casi i reati commessi.

Credemmo di dover aggiungere al progetto governativo l'articolo 10, potendo sorgere dubbi se le norme generali disposte nell'articolo 4 del codice penale si dovessero, anche nel silenzio della legge, applicare. In questo articolo, regolandosi l'efficacia della legge penale nello spazio, si fa parola dei delitti contro la sicurezza dello Stato. Il codice mantiene rigorosamente il linguaggio adottato nella classificazione dei delitti, e, discorrendo di delitti contro la sicurezza dello Stato, intende quelli tutti che sono compresi nel titolo I del Libro secondo. Il silenzio in proposito, nei riguardi delle nuove disposizioni penali contenute nel titolo II del progetto, avrebbe permesso di dubitare se a questo si dovesse applicare l'articolo del codice penale o gli articoli successivi. Il dubbio così viene soppresso ritenendosi che le disposizioni medesime sostanzialmente riflettono reati contro la sicurezza dello Stato.

L'articolo 11, è sostanzialmente identico all'articolo 9 del progetto. La vostra Commissione però ha creduto di togliere carattere di tassatività alla elencazione delle materie intorno alle quali è data facoltà al Governo di stabilire norme particolari, quando se ne mantenga la essenza (cioè il fine di provvedere alla difesa militare dello Stato), e ciò perchè, in urgenti contingenze analoghe, il potere di difesa dello Stato non rimanesse affievolito per deficienza della parola della legge. Ha creduto di limitare la facoltà del Governo a determinati periodi di tempo considerando che la eccezione alle norme sulla formazione delle leggi dovesse essere precisata, e che, qualora si tratti di

dovere prendere provvedimenti con carattere permanente, indeclinabilmente si debba invocare il voto del Parlamento. Ha inoltre abolito la parola *disertori*, parendole che potessero estendersi le facoltà del Governo in generale, a stranieri senza indicare la loro condizione particolare in rapporto alle leggi militari del loro paese.

Fedele al criterio che, quando la legge speciale diversamente non disponga, si applicano le norme comuni sul concorso materiale e formale di reati e di pene, così, in relazione al codice penale come a leggi speciali, ha soppresso la riserva della applicazione di queste, appunto nel caso che alle contravvenzioni prevedute dai regolamenti o ordinanze, si aggiunga altra infrazione di legge penale.

Non mancano del resto altri esempi di delegazione speciale affidata al Governo di attribuire a determinati fatti carattere di reato in relazione a determinate materie dalla legge fissate, e di stabilire le pene nella misura di un minimo e di un massimo stabilito dalla legge. Basta citare per esempio, le leggi 30 marzo 1865, n. 2248, all. F sui lavori pubblici, (art. 375); 19 settembre 1882, n. 1012, sui diritti d'autore (art. 43); 23 dicembre 1888, n. 5888 sulla pubblica sicurezza (art. 140); 1° agosto 1907, n. 636, testo unico delle leggi sanitarie (art. 135 e 199); 21 maggio 1908, n. 269, testo unico della legge comunale e provinciale (art. 218), 17 luglio 1910, n. 487 che modifica alcuni articoli della legge sanitaria (art. 2).

Mancavano nel progetto ministeriale disposizioni di carattere processuale, che regolassero la chiamata in giudizio dei terzi che rispondono delle multe nei sensi del secondo capoverso dell'articolo 1, e la competenza a conoscere dei fatti nel progetto contemplati. Solamente un'altra norma processuale era contenuta nell'articolo 8.

Quest'ultima, della quale subito discorriamo, rifletteva la facoltà di spedire mandato di cattura per i reati preveduti « negli articoli 4, parte prima e seconda, 5 e 7 del progetto e 107, 108, 109 del Codice penale » e determinava che non si ammettesse libertà provvisoria per l'arrestato in flagranza. La vostra Commissione, riconoscendo che, volendosi intensificare la difesa dello Stato in relazione a determinati delitti e assicurare esemplarmente quindi il colpevole alla giustizia, fosse opportuno di rendere, notisi bene, *facoltativo* il mandato di cattura, all'infuori dei casi preveduti nell'articolo 313 del Codice di procedura

penale, non ha esitato a consentire su questo punto nella proposta del Governo.

Solamente si è studiata di chiarire la disposizione mettendola in corrispondenza con il detto codice. Non ha, per lo contrario, creduto di consentire nella ulteriore proposta; e ciò per due ragioni. La prima, che non parve opportuno, in proposito della libertà provvisoria, il modificare la recente norma consacrata nell'articolo 332 del Codice di procedura penale, essendo invece più corrispondente agli stessi fini dell'istituto che la sua applicazione rimanga affidata alla prudenza del magistrato nei casi particolari anche se si tratti di reo colto e arrestato in flagranza. Ha poi considerato che in forza dell'articolo 303 del Codice stesso di procedura penale per nessuno dei delitti preveduti dal progetto da essa emendato, il colpevole sfugge alla legale possibilità di essere in flagranza arrestato; e che questo è già un fatto di notevole importanza. La seconda ragione consiste nell'aver la Commissione ritenuto che la competenza per conoscere dei delitti in discorso dovesse assegnarsi alla Corte di assise, come si dirà in appresso, e che non potendosi, nei procedimenti davanti alla Corte di assise, procedere con citazione direttissima, per ragioni che non occorre spiegare, ne sarebbe potuto derivare in qualche caso un troppo grave sacrificio alla libertà personale. Ha invece l'onore di proporvi che anche per i delitti preveduti negli articoli 3 a 9, che saranno di competenza della Corte di assise, si proceda con citazione diretta, completando così la disposizione dell'articolo 277 del Codice di procedura penale. Per ciò che riflette la chiamata dei terzi che rispondono civilmente delle multe, essi rappresentano una figura eccezionale, data la natura dei fatti. Non sono imputati nel senso vero di tale parola. Conveniva quindi dettare una norma per non trovare eventuale ostacolo o incertezza processuale alla loro citazione nella prima parte dell'articolo 66 del codice penale.

Quanto alla competenza, potè dirsi altra volta che questi delitti dovessero essere demandati alla cognizione del Tribunale sia per la loro indole, diremo così, subordinatamente politica sia perchè meglio si garantisse il segreto. Ma è facile rispondere anzitutto che il nuovo Codice di procedura penale ha accentuato il principio di fissare la competenza della Corte di assise, in specie, con prevalenza del criterio qualitativo (indole del reato) sul quantitativo (misura della pena) tenuto conto

della essenza dell'istituto della giuria e della sua funzione sociale-specifica.

Tale principio ebbe piena approvazione dal Parlamento, e, come si disse, passò in legge. Ora è certo che i delitti preveduti dal titolo II del progetto emendato risentono dell'indole di quelli preveduti nel titolo I, libro II, del Codice penale, i quali tutti, nessuno eccettuato, senza riguardo alla pena più grave o lieve, sono attribuiti alla cognizione della Corte di assise in forza dell'articolo 14, n. 2, del Codice di procedura penale. Se così è, non sarebbe giustificabile, per nessun motivo, un trattamento eccezionale in materia di competenza. Mentre infatti appartengono indeclinabilmente, per esempio, alla cognizione della Corte di assise i delitti preveduti dagli articoli 107 e 110 del Codice penale, sarebbe contrario a ogni criterio di diritto processuale che non vi appartenessero le figure di delitto che ad essi si coordinano e che anzi tendono ad integrarli.

D'altra parte, da oltre mezzo secolo i delitti contro la sicurezza dello Stato, appartengono alla cognizione della giuria popolare e non vi ha motivo di privarnela. *Hoc jure utimur*. Non vogliamo pensare neppure per un istante che si possa porre innanzi il pericolo di deplorabili assolutorie, perchè conosciamo quale e quanto sia il sentimento patriottico del nostro popolo, il quale dei delitti, che possono offendere l'integrità, la sicurezza, la conservazione dello Stato o possono ferirlo nelle sue più vitali manifestazioni o nei suoi più sacri e cari istituti, sa fare giustizia senza passione benevola come anche senza violenza nemica. D'altronde sarebbe meno che rispettoso per la magistratura togata, e rappresenterebbe una concezione, oramai sorpassata, della sua funzione, il reputare che essa, quasi esecutrice delle volontà dei partiti dominanti fosse da ritenersi disposta a una repressione più servilmente politica che giusta o giuridica. È per queste ragioni che la vostra Commissione unanime ha ritenuto che i summentovati delitti dovessero attribuirsi al giudizio della giuria popolare.

Non occorre quasi nè anche avvertire che alle esigenze del segreto nel giudizio provvedono più che efficacemente, sol che si voglia applicarli così come essi sono stati intesi e scritti, gli articoli 373 e 106 del codice di procedura penale; e la pratica insegna che giudizi per delicatissimi casi di delitto contro la sicurezza dello Stato si sono in passato celebrati senza incom-

poste pubblicità e senza che si siano manifestate indiscrezioni di giurati, i quali sanno, più che molti non credano, compiere con cittadina dignità il loro ufficio.

Non occorre dire le ragioni per le quali i delitti preveduti nell'articolo 1 del progetto si attribuiscono alla cognizione del Tribunale penale (v. articolo 15, n. 5 codice di procedura penale) e le contravvenzioni previste nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 e nell'articolo 12 al Pretore (articolo 16 n. 1 codice di procedura penale).

* * *

ONOREVOLI COLLEGHI! Esposte così al vostro sentimento di italiani e alla vostra

saviezza di legislatori le ragioni per le quali unanimi noi raccomandiamo ai vostri suffragi il progetto di legge da noi emendato, esprimiamo la speranza che, per l'onore e per il bene della patria nostra, mai avvenga che le sue disposizioni possano essere violate da nostri concittadini; e confidiamo che in ogni modo esse concorrano efficacemente a difenderla contro perfide insidie di interni o esterni nemici.

STOPPATO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI
DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

L'esportazione dolosa, anche soltanto tentata, di una qualsiasi delle merci colpite da divieto, non che la mancata reintroduzione nello Stato delle merci medesime, se spedite in cabotaggio, oppure la deviazione verso uno Stato estero di merci viaggianti con destinazione originaria ad un porto del regno, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire cinquecento, che può essere elevata fino a cinque volte il valore della merce.

La merce è inoltre soggetta alla confisca.

Alle suddette pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione se il colpevole sia un pubblico mediatore o uno spedizioniere.

L'armatore, il capitano, il vettore e chiunque agevola od esegue il trasporto è tenuto solidalmente al pagamento della multa, senza pregiudizio delle maggiori pene nel caso di concorso nel reato.

Art. 2.

Se il valore delle merci esportate non supera le lire cento, il colpevole è punito con la multa da lire cinquanta a lire trecento, ed è data facoltà al Ministero delle finanze di decidere in via amministrativa sull'infrazione al divieto, secondo le norme della legge doganale.

Anche in questo caso la merce è soggetta a confisca.

Art. 3.

Il prodotto delle multe riscosse in applicazione della presente legge è erogato nei modi prescritti dagli articoli 119, 120 e 121 della legge doganale.

DISEGNO DI LEGGE
concordato tra Governo e Commissione

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI
DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato se spedita in cabotaggio, oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle Colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave, o il vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento della multa.

Se il delitto sia commesso per loro negligenza o imprudenza sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

La merce si confisca.

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

Art. 4.

Chiunque indebitamente esegue rilievi o ricognizioni, qualunque sia il processo o il mezzo adoperato, o, a fine illecito, raccoglie notizie, concernenti la preparazione militare dello Stato è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace chiunque si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi dove possono eseguirsi i rilievi o raccogliersi le notizie suddette, ovvero è trovato nell'interno o in prossimità dei detti luoghi in possesso di scritti, disegni, carte o altri documenti rappresentativi contenenti le notizie o i rilievi su accennati ed anche soltanto dei mezzi tecnici per assumerli.

Pel solo fatto di essersi indebitamente introdotto in luoghi o zone, in cui sia vietato l'accesso, la pena è della detenzione fino ad un mese o della multa fino a lire trecento.

Art. 5.

Salvo il disposto degli articoli 107, 108 e 109 del codice penale, il Governo del Re può per determinati periodi di tempo proibire qualsiasi pubblicazione di notizie attinenti alla difesa dello Stato e all'organizzazione militare.

Chiunque, malgrado tale divieto, comunica, pubblica o altrimenti rivela notizie, documenti od oggetti interessanti la difesa militare dello Stato o l'organizzazione militare o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione è punito con la reclusione o con la detenzione fino ad un anno e con la multa fino a lire mille.

Se la comunicazione o la rivelazione è fatta ad uno Stato estero o ai suoi agenti la pena è della reclusione da uno a due anni e della multa non inferiore a lire mille.

Con le stesse pene è punito chi indebitamente ottiene la comunicazione o la rivelazione delle notizie, documenti od oggetti sopra indicati.

Art. 6.

Chiunque avendo, per ragione di ufficio, la custodia od il possesso di documenti od oggetti, o, essendo a conoscenza delle no-

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'articolo 110 del Codice penale a chiunque indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti tale preparazione o difesa.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con Decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

tizie di cui negli articoli precedenti, abbia facilitato per negligenza l'esecuzione di taluno dei reati ivi preveduti, è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Art. 7.

Salvo le maggiori pene stabilite nel libro 1º, titolo VI, del Codice penale, l'istigazione, ancorchè non commessa pubblicamente per l'esecuzione dei reati, previsti nell'articolo precedente e nell'articolo 107 del Codice penale, è punita con la metà della pena stabilita per i reati medesimi, anche quando l'istigazione non abbia avuto effetto.

La pena è aumentata della metà se la istigazione è fatta ad un pubblico ufficiale o ad una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio.

Art. 8.

Per i reati preveduti dagli articoli 4, parte prima e seconda, 5 e 7 della presente legge e 107, 108 e 110 del Codice penale, il giudice può rilasciare mandato di cattura e, se l'imputato sia arrestato in flagranza, non è ammessa la libertà provvisoria.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti, indicati nel presente articolo, e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 9.

Al Governo del Re è data facoltà di stabilire con regolamenti ed ordinanze le norme da osservarsi nelle materie appresso indicate, in quanto abbia attinenza alla difesa militare dello Stato:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- soggiorno dei disertori stranieri in determinate località.

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate negli articoli 107 del codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'articolo 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

Art. 7.

Chiunque tenta di indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato di indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragione di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni la pena che risulta dall'applicazione dell'articolo 77 è aumentata di un sesto.

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire con regolamenti ed ordinanze le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, e che saranno fissati nel Decreto reale, nelle

Negli stessi regolamenti ed ordinanze saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, pene che non potranno essere superiori a lire mille di ammenda ed a sei mesi di arresto, salvo le maggiori pene comminate dal codice penale o da leggi speciali.

materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
pubblicazioni cartografiche;
ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
allevamento di colombi viaggiatori;
impianti radiotelegrafici od affini;
esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
invenzioni od applicazioni industriali;
segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi regolamenti ed ordinanze saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel terzo capoverso dell'articolo 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'articolo 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori dei casi stabiliti nell'articolo 313, n. 8 del codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di Assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'articolo 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione di quello preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

Quella delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'articolo 3 e nell'articolo 11 appartiene al Pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti indicati in questo titolo, e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 387

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(SALANDRA)DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI
(ORLANDO)COL MINISTRO DELLE FINANZE
(DANEO)COL MINISTRO DELLA GUERRA
(ZUPELLI)E COL MINISTRO DELLA MARINA
(VIALE)

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato

Seduta del 1° marzo 1915

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, che abbiamo l'onore di presentarvi, si riferisce a problemi la cui gravità si rileva di per se stessa. Lo stato così eccezionale, che il mondo traversa, alcuni di quei problemi ha addirittura determinati; altri, che pur si collegano con bisogni non da ora avvertiti, ha messo in particolare evidenza

In quel primo senso noi alludiamo a quei problemi, così nuovi e così inaspettati, i quali sono stati posti dal profondo perturbamento di importazioni e di esportazioni onde, rotto il naturale equilibrio, le une han manifestato la tendenza ad eccezionali diminuzioni per limitazione o chiusura di mercati e per molteplici difficoltà degli scambi; le altre, invece, ad avviare per l'estero, in misura più alta del consueto, una quantità di merci che i bisogni, di gran lunga cresciuti fuori dell'ordinario, rendono necessarie al paese.

Avvisato il pericolo che minacciava, in dipendenza di tale condizione di cose, le risorse e il fabbisogno a cui è legata la no-

stra vita economica, il Governo vi provvede con una serie di misure, fra le quali hanno parte precipua i decreti, già presentati alla vostra approvazione, intesi ad assicurare contro le depauperatrici esportazioni e contro le deviate importazioni, le necessità dei nostri rifornimenti. Ma siffatte misure, nelle eccezionali condizioni di urgenza nelle quali furono emanate, non poterono essere integrate adeguatamente da sanzioni, che rigorosamente ne garentissero l'efficacia. A ciò provvede l'odierno disegno di legge, nel modo che abbiamo l'onore di chiarirvi discorrendo particolarmente delle disposizioni che esso propone. E la materia del reato punibile qui è data dal pericolo pubblico derivante da quelle infrazioni individuali, le quali, mentre in tempi ordinari potrebbero concepirsi soltanto come frodi private, nel caso presente bene si assimilano ai delitti previsti dal titolo primo del libro secondo del codice penale, come quelle che compromettono la sicurezza dello Stato col far venir meno

rifornimenti essenziali alla vita economica di esso.

Un secondo ordine di problemi, che, come abbiám detto, già da tempo sono dibattuti, viene dall'attuale condizione di cose lueggiato in guisa da richiamare intorno ad essi una più sollecita attenzione del Governo. Alludiamo a quelli relativi alla riservatezza di cui dev'essere circondato quanto attiene alla difesa militare del paese. La nostra legislazione ha contenuto entro confini rigorosi l'ipotesi di una repressione penale diretta alla tutela dei segreti militari: e, da un punto di vista puramente astratto, tale senso di circospetta astensione, appare, anche oggi, pienamente plausibile. Ma, da un punto di vista concreto, la viva esperienza quotidiana avverte come siffatti criteri praticamente non si conciliano con gli interessi della difesa militare, in quanto questa esige una riservatezza ch'è bene spesso la condizione essenziale della sua efficacia. E sembra invero che i confini della repressione penale rimangano molto al di quà delle giuste esigenze di quegli interessi, quando nella dottrina e nella pratica giudiziaria degli articoli 106 e seguenti del Codice penale si determina uno stato di fatto per cui soltanto il segreto, che possa giuridicamente considerarsi tale, è tutelato; ma non lo è in alcuna guisa la riservatezza di notizie, le quali senza essere propriamente segrete, debbono alcuna volta, per i supremi interessi della difesa dello Stato, rimanere circoscritte entro determinati ambienti o determinate cerchie di conoscenze.

E non basta: chè si è insegnato e si è giudicato essere tutelabile solo il segreto che concerne direttamente la sicurezza dello Stato, e non anche quello che altrimenti la interessi; esser perseguibile l'acquisizione di un segreto mediante *rivelazione*, ma non anche quella ottenuta con personali esplorazioni, con ricognizioni e con altri mezzi di accertamento, la cui efficacia si è negli ultimi tempi dimostrata spesso anche superiore a quella delle rivelazioni; esser dubbia la perseguibilità dell'indebita comunicazione di notizie relative al materiale di guerra, quando si tratti di cose già poste in uso; ed esser limitato il divieto di rilevar piani di opere militari, ai casi in cui il mezzo rappresentativo scelto dall'agente sia un disegno architettonico o topografico, e non anche quando il mezzo sia geometrico, prospettico, ecc.; infine, per non prolungare una tediosa ras-

segna, essere esclusa la perseguibilità di chi, senza introdursi in luogo il cui accesso sia vietato per ragioni militari, si aggiri nei dintorni in modo anche sospetto, munito di macchine o ordegni, che traducano in realtà il sospetto.

Nè questi insegnamenti e queste decisioni vogliansi criticare, di fronte al diritto qual'è. Vuolsi bensì trarre da essi un indice eloquente delle lacune, attraverso cui sfuggono non tutelate molte e gravi esigenze della difesa militare. È questa una osservazione che lo stato delle leggi straniere, in materia, mette in singolare valore. Nessun paese consente che la situazione e le provvidenze della sua difesa militare siano lasciate così largamente alla mercè della curiosità, qualche volta maliziosa, più spesso loscamente interessata, e sempre pericolosa, di chi voglia indebitamente rendersi conto della preparazione militare di uno Stato. In Francia la legge 18 aprile 1886 contro lo spionaggio, pur presentando una latitudine di previsioni superiore al Codice italiano, non sembrò adeguata allo scopo, ed il 14 luglio 1913 fu presentato alla Camera un sistema più congruo di norme, intese ad impedire le rivelazioni, le comunicazioni, le pubblicazioni, e in genere i mezzi rappresentativi di cose attinenti alla difesa militare, ed a tutelare le opere militari dalla introduzione clandestina, o comunque indebita, e dalle operazioni sospette, compiute fin nel raggio di un miriametro da esse.

L'Inghilterra ha già fin dal 26 agosto 1889 una legge severissima (The Official Secret Act 1889, 52 and 53 Vict. ch. 52), in virtù della quale l'indebita introduzione in qualsiasi luogo, di cui per ragioni militari sia vietato l'accesso, è punita; come lo è l'acquisizione, comunque ottenuta in detti luoghi, di una notizia relativa ai medesimi, anche indipendentemente dallo scopo di farne oggetto di rivelazioni ad uno Stato straniero, il che costituisce un'aggravante del delitto. Ed è perfino punibile, come violazione di detta legge, anche la comunicazione che un membro del Parlamento faccia di un progetto non ancora approvato.

La Germania e l'Austria hanno, a non voler ricordare i rispettivi Codici ed i più recenti progetti, ove la materia è disciplinata con rigorosa sollecitudine degli interessi della difesa militare, leggi speciali (rispettivamente del 3 luglio 1893 e del 17 dicembre 1872), che precisano, in guisa meritevole di ogni attenzione, la portata dei

segreti, la cui tutela deve essere garantita da norme penali.

La legge speciale austriaca eleva a reato ogni comunicazione pubblica, relativa al piano od ai movimenti di forze militari, di navi, di opere di difesa, e di materiale da guerra, quando dalla natura o dalla peculiarità delle circostanze di tale comunicazione sorga la possibilità di pericolo per gli interessi dello Stato, od anche - il che va notato specialmente - quando anche soltanto un ordine formale abbia vietato comunicazioni di tal natura.

La legge tedesca punisce non solo la sciente divulgazione, anche tentata, e l'acquisizione commessa al fine di divulgarli, di scritti, disegni o altri documenti, il cui segreto interessi la difesa del paese, da parte di chi sappia di comprometterla in tal modo; ma anche la semplice acquisizione, commessa all'infuori di ogni malvagio proposito, delle cose suaccennate; e punisce altresì, con una disposizione che ricorre nella legislazione russa (legge 26 aprile 1892, art. 425) il fatto di chi per negligenza o per incuria renda possibile l'acquisizione, da parte di altri, di documenti interessanti la forza militare dello Stato; ed estende le sanzioni, comuni a tutti i codici, contro gli indebiti accessi in luoghi fortificati, dichiarando punibile l'illecita introduzione nel raggio dei medesimi e nei terreni militari di esercizio o di esperienza.

Infine, per non estendere la rassegna oltre la cerchia di Stati, la cui entità politica rende più interessanti le norme adottate in materia, e per non complicare questi cenni di legislazione comune con quelli della più rigorosa legislazione eccezionale, determinata in alcuni Stati dalla loro situazione bellica, va ricordata la recente legge germanica 3 giugno 1914.

Questa punisce la dolosa comunicazione di scritti, disegni od altri oggetti « sui quali va mantenuto il segreto nell'interesse della difesa dello Stato », in modo da esporne a pericolo la sicurezza e indipendentemente dal verificarsi di tale evento, il che costituisce un aggravante del delitto. Punisce, anche indipendentemente dal fine di esporre a pericolo la sicurezza dello Stato, il fatto di chi illecitamente e dolosamente faccia sì che altri pervenga in possesso o a conoscenza di oggetti attinenti alla difesa dello Stato.

Eleva a reato non solo l'acquisizione di notizie, fatta allo scopo di usarne per comunicazioni, che possano riuscire pericolose

alla sicurezza dell'impero, ma anche il semplice fatto di avere illecitamente raccolto le notizie suddette, pur senza il fine di usarne per comunicazioni pericolose alla sicurezza dell'impero. E commina, a tacere di altre rigorose provvidenze, gravi sanzioni contro chiunque colposamente faccia sì che notizie del genere suindicato, accessibili a lui per ragioni del suo ufficio o di un incarico ufficiale, pervengano in possesso di terzi; e contro le indebite introduzioni negli stabilimenti o in navi militari, contro gli indebiti rilievi, e contro le indebite pubblicazioni di essi, o di notizie attinenti ad edifici, ad opere militari, ecc.

Bastano questi cenni sintetici di legislazione comparata per dimostrare una specie di comune consenso internazionale intorno alla necessità di un tale sistema di norme. E non saprebbe giustificarsi la deliberata trascuranza di provvedere anche in Italia in guisa analoga a quelle che si sono esaminate.

Il duplice ordine di considerazioni che abbiamo avuto l'onore di esporvi, presiede alla formulazione delle due parti, in cui si distingue l'odierno progetto di legge, del quale passiamo ad illustrare brevemente le singole disposizioni.

* * *

Con vari decreti, che vi sono stati presentati per la loro conversione in legge, il Governo provvede, fin dal primo momento, in cui la conflagrazione della guerra europea veniva a determinare eccezionali condizioni politiche ed economiche, a limitarne gli effetti rispetto all'economia nazionale, per quanto avesse attinenza con una serie di divieti d'esportazione. Ma la tutela penale di siffatti divieti, col decreto del 1° agosto affidata, per plausibili ragioni di analogia alle stesse sanzioni onde la legge doganale punisce il contrabbando, ebbe a manifestarsi inadeguata al suo fine.

Formalmente sembrò che, mancando come elemento di commisurazione della pena l'ammontare del dazio frodato, non potessero applicarsi le sanzioni doganali alle violazioni dei diritti di esportazione. Sostanzialmente ebbe a rilevarsi, e con manifesto fondamento, che non possono mettersi alla stessa stregua, e quindi punirsi egualmente, i reati fiscali previsti nella legge doganale, ed i reati di fraudolenta esportazione, previsti nei decreti su cenati.

In verità, gli uni offendono lo Stato nei suoi interessi patrimoniali-fiscali, e gli altri offendono non solo eventualmente codesti interessi, ma insieme e prevalentemente le supreme ragioni di pubblica economia e di difesa nazionale, onde vengono determinati i divieti di non menomare le risorse del paese.

Il peso di queste considerazioni fece sì che nel successivo decreto del 6 agosto il Governo credette di dover regolare altrimenti le penalità da comminarsi per la fraudolenta esportazione.

Ma, dato il carattere contingente delle disposizioni emanate e il modo di loro emanazione, si stimò per un alto sentimento di convenienza di non creare penalità nuove con semplici poteri di Governo; e si regolò questa materia con un rinvio alle penalità stabilite nell'articolo 326 del Codice penale, la cui ipotesi delittuosa - deficienza o rincaro di sostanze alimentari ottenuto con mezzi fraudolenti - parve comprensiva delle specie di fatto colpite da quel decreto. Nè si avrebbe motivo di dubitare dell'assunzione giuridica così fatta. Ma si ha motivo di osservare, dopo non pochi mesi di esperienza, che le comminatorie dell'articolo 326 del Codice penale oltrepassano in alcuni casi la portata reale dei fatti vietati coi decreti in discorso, e in altri casi non la raggiungono. La oltrepassano nelle infrazioni di lieve entità; e non la raggiungono nei casi in cui il fatto, ond'è reso materialmente possibile o più agevole la consumazione del reato, rimanga fuori del concetto tecnico di concorso penalmente punibile.

Avuto riguardo a siffatta condizione di cose, ed utilizzati gli ammaestramenti che l'esperienza ci fornisce sui modi onde i divieti possono essere trasgrediti - dalle forme semplici e comuni di indebita spedizione all'estero ai complicati avvedimenti, con cui lo stesso fine si persegue mediante simulati cabotaggi ed abili deviazioni di trasporti destinati al nostro Paese - vi si chiede ora, onorevoli colleghi, di approvare con l'odierno disegno di legge alcune disposizioni, intese a regolare, in modo organico e con misure adeguate, tutte le responsabilità che si connettono alle trasgressioni in discorso.

L'articolo 1 determina il concetto generale di tali trasgressioni, assumendo come oggetto di esse l'esportazione dolosa, anche soltanto tentata, di una qualsiasi delle merci colpite da divieto, nonchè la mancata reintroduzione nello Stato delle merci medesime, se spedite in cabotaggio, e la

deviazione verso uno Stato estero di merci viaggianti con destinazione originaria ad un porto del Regno. Il fatto è punito con pene analoghe a quelle fissate nell'articolo 326 del Codice penale, con queste sole varianti che per approssimare il più che sia possibile la sanzione all'entità variabile del reato, si dà facoltà al giudice di elevare la pena pecuniaria fino a cinque volte il valore della merce, e si aggiunge come pena accessoria l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione, se il colpevole sia un pubblico mediatore o uno spedizioniere.

Con l'ultimo capoverso dell'articolo 1 si regola la responsabilità dell'armatore, del capitano o del vettore, e in genere di chiunque agevoli o esegua il trasporto. Costoro, senza il pregiudizio delle maggiori pene di cui siano passibili in caso di concorso nel reato, sono per il semplice fatto della prestata agevolazione o della esecuzione del trasporto, tenuti solidalmente al pagamento della multa. La disposizione non ha bisogno di diffusi chiarimenti. È ovvio che se l'armatore, il capitano o il vettore concorra intenzionalmente all'esecuzione del delitto, egli ne debba rispondere, per titolo di concorso e a termini delle comuni norme penali, insieme cogli altri responsabili. Ma è del pari ovvio che l'armatore, il capitano o il vettore, il quale col fatto suo renda possibile, eseguendola o agevolandola, la vietata esportazione, debba esserne responsabile, concorrendo, in ipotesi, la figura di una colpa per trascurata vigilanza. La natura e la misura di codesta responsabilità che, a differenza della prima, può ritenersi accessoria, sono già indicate dal nostro sistema legislativo, di cui il progetto non fa che applicare principi già assunti in norme di diritto positivo.

In quanto le persone suddette compiano relativamente al trasporto di merci un'attività, il cui retto esercizio è disciplinato dalla legge in guisa da far sorgere l'obbligo di particolari diligenze nella scelta del personale adibito, nonchè nel controllo delle merci e della loro destinazione, le persone stesse sono già tenute ad una serie di responsabilità, la più prossima delle quali alla materia in discorso è manifestamente quella sancita nell'articolo 107 delle leggi doganali, testo unico 26 gennaio 1896, n. 20. Dispone questo articolo che « nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle oste-

rie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gli impresari, i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi». Ed il fondamento di tale disposizione ricorre nel caso punito dall'articolo 1 del progetto, ove gli armatori, i capitani e i vettori sono tenuti solidalmente al pagamento delle multe in cui fossero incorsi gli autori del delitto, nei casi in cui essi, pur senza concorrere intenzionalmente nel delitto stesso, lo abbiano reso possibile con la inosservanza di quei doveri di diligenza, che, in virtù della loro stessa qualità, ad essi spettano, perchè le attività commerciali a cui essi danno impulso non diventino, per loro colpevole negligenza, attività delittuose.

Posti intal guisa i termini della responsabilità accessoria, che vuolsi perseguire con questa disposizione, e riportatala sotto i canoni della colpa punibile, è inutile aggiungere che siffatta colpa esula nei casi in cui l'armatore, il capitano, il vettore o chiunque altro abbia col fatto suo reso possibile il delitto, dimostri che l'esercizio di un'oculata diligenza non valse ad impedire la consumazione del delitto, per invincibile errore di fatto, o per altre circostanze la cui valutazione è lasciata al giudice.

Con l'articolo 2 si è poi voluto graduare la sanzione alle trasgressioni di minore entità, nelle quali mentre è men sicuro il movente di una vera e propria speculazione, è certo men sensibile il danno arrecato agli interessi economici del paese. E si dispone che, se il valore delle merci esportate non superi le lire cento, il colpevole è punito solo con la multa da lire 50 a lire 3,000 e la trasgressione può definirsi in via amministrativa, col procedimento rapido ed equitativo, disposto in casi analoghi dalle leggi doganali.

Col terzo articolo finalmente si regola l'erogazione delle multe secondo le norme della legge doganale, per assicurare alla efficacia delle disposizioni sopra illustrate il più operoso interessamento dei funzionari e degli agenti, alla cui vigile operosità è confidata in questo momento la tutela di così gravi interessi nazionali.

Cinque articoli comprendono le norme relative alla difesa militare dello Stato, tutelandone elementi che nelle disposizioni

del Codice trovano una difesa non così sufficientemente ampia e non così adeguatamente rigorosa, come l'esperienza nostra e quella straniera del grave momento politico dimostra pur necessaria.

Con l'articolo 4 si estendono le sanzioni contro lo spionaggio - che l'attuale articolo 110 del Codice penale limita all'indebito rilievo di piani di costruzioni ed all'accesso nei recinti militari in cui esso è vietato -, all'esecuzione di qualunque mezzo rappresentativo ed all'acquisizione di qualunque notizia, quando trattisi di cosa relativa alla preparazione militare dello Stato.

Il dubbio, se le fotografie e gli schizzi prospettici, cartografici o panoramici, possano comprendersi nella materialità delittuosa ipotizzata dall'articolo 110 del Codice penale, non ha più ragion d'essere di fronte alla lettera dell'articolo 4, che assume ad oggetto della sua persecuzione i rilievi di qualunque natura: « qualunque sia il processo o il mezzo adoperato ».

E poichè la raccolta di notizie attinenti alla preparazione militare può aver luogo indipendentemente dai mezzi rappresentativi su indicati, mediante indagini ed inchieste che non possono se non danneggiare in modo grave l'efficienza delle cose che ne formano l'oggetto, anche la raccolta di notizie può formare oggetto del reato, in concorso, com'è naturale, degli altri elementi che occorrono a determinarne l'incriminabilità: in concorso, cioè, della natura delle notizie, attinenti alla preparazione militare dello Stato e del fine illecito della loro raccolta. L'illeceità del fine ha particolare importanza, per distinguere le attività non incriminabili, dirette all'acquisizione di notizie sulle difese militari dello Stato, dalle attività che la qualità delle persone e la natura delle circostanze denunziino come esplicazione di un fine delittuoso. Il progetto prevede ancora una forma di spionaggio, che può ritenersi non compresa nella dizione dell'articolo 110: la ricognizione personale. Questa, eseguita da persona la quale sia in grado di utilizzarne i risultati, non è certo meno pericolosa per la riservatezza necessaria alle cose militari, di quel che siano le fotografie e i rilievi. Si pensi, (per citare un esempio, che le cronache più recenti delle guerre stranier rendono d'istruttiva attualità), alle missioni ricognitorie di ufficiali aviatori.

A tutte queste forme, onde può effettivamente sorprendersi un dato o una notizia interessante la preparazione militare, sono comuni due principî.

Anzitutto l'incriminabilità dipende dal carattere indebito dell'azione. E non occorre ulteriormente chiarire come la illiceità del fatto sia connessa al carattere abusivo dei rilievi delle ricognizioni e delle assunzioni di notizie. Ancora occorre che tali dati si riferiscano alla preparazione militare dello Stato. Vuole intendersi con questa espressione non soltanto l'organizzazione delle forze di terra e di mare disposta ai fini della difesa militare dello Stato, ma anche ogni elemento relativo al materiale di guerra, alle dislocazioni, ai rifornimenti, ed in genere ai mezzi ed alle disposizioni aventi il fine di organizzare e disciplinare le difese militari dello Stato. Sono, tutti questi, argomenti per loro natura così riservati, se anche non costituiscono segreti nel senso giuridico della parola, — cioè se anche non siano destinati a rimanere occulti in virtù di un limite formalmente posto alla loro conoscibilità — che non riesce comprensibile come, senza una facoltà legittimamente conferita dalla legge o da particolari situazioni, ch'è necessario lasciare all'apprezzamento del magistrato, essi possano impunemente formare oggetto di indagini e di inchieste. Anzi, il semplice fatto che alcuno, a tale scopo, si ponga nelle circostanze idonee a permettere l'esecuzione di tali indagini, introducendosi clandestinamente o con inganno nei luoghi, dove possono raccogliersi le notizie o eseguirsi i rilievi in discorso, è obiettivamente così grave, e rivela subbiettivamente un fine così univoco, che il progetto punisce alla stessa stregua il colpevole di tal fatto.

Si ha riguardo in ciò anche alla considerazione che, rispetto all'individuo trovato in detti luoghi, può non esser possibile l'acquisizione delle materialità in cui si concretano i rilievi, quando essi siano facilmente distruttibili o dissimolabili; ed è addirittura impossibile la prova dell'effetto conseguito dall'agente, quando egli abbia avuto il fine di compiere una ricognizione. E poi che sarebbe ingenuo far dipendere in tali casi l'impunità dalla mancata o dalla impossibile consecuzione del corpo del reato, ben provvede l'articolo 4 parificando l'introduzione clandestina o fraudolenta nei luoghi su indicati alla assunzione di rilievi, notizie o ricognizioni.

Quando poi sia acquisita — per esserne l'agente trovato in possesso — la materialità dei risultati conseguiti dall'agente o dei mezzi di qualsiasi natura, destinati a conseguirli (strumenti fotografici, geode-

tici, ecc.) è ancora più ovvia la ragione della pena comminata, che il progetto stabilisce in misura lievemente inferiore a quella fissata nell'articolo 110 del Codice penale, sembrando alquanto minore l'entità dei fatti previsti con la disposizione ora illustrata: reclusione o detenzione da uno a trenta mesi e multa da lire 100 a 3,000.

In analogia a quanto dispone l'articolo 110 del Codice penale, e per integrarne le disposizioni anche per ciò che riguarda la introduzione non clandestina o fraudolenta, ma semplicemente indebita, nei luoghi i quali, pur non essendo della specie indicata nell'articolo 110 del Codice penale, hanno bisogno di analoga tutela, il capoverso dell'articolo 4 commina la pena della detenzione fino a tre mesi per tali casi d'introduzione non determinata da pravo fine, ma non perciò tollerabile, a causa delle conseguenze che possono derivarne.

Gli articoli 107 e seguenti del Codice penale, tutelano contro la possibilità di dannose rivelazioni i segreti concernenti la sicurezza dello Stato. Ma ciascuno intende che alle supreme necessità della difesa dello Stato e dell'organizzazione militare può eventualmente riuscire del maggiore interesse una riservatezza, il cui contenuto e il cui fine non coincidono perfettamente con quelli del segreto, nella comune accezione di esso. Circostanze — la cui conoscenza non è formalmente occulta per vincolo appostovi da una volontà giuridicamente autorizzata a farlo, ma la cui notizia è anzi spesso sostanzialmente diffusa in determinati ambienti o in determinati ordini di cittadini — possono eventualmente avere tale importanza ai fini della difesa dello Stato o dell'organizzazione militare, che la pubblicazione di esse — cioè la ulteriore diffusione in ambienti diversi da quelli che ne sono, per così dire, testimoni — non può consentirsi senza compromettere gravissimi interessi.

E d'altronde la natura di tali circostanze le fa sfuggire alla tutela che il codice garantisce ai segreti. Onde sembra necessaria una norma che le riporti sotto una tutela analoga. Nè ciò può farsi con delimitazioni aprioristiche, la eccessiva ampiezza delle quali finirebbe per annullare la funzione della pubblicità, mentre una angusta formulazione potrebbe far correre il pericolo di gravi imprevedibili dimenticanze. Il progetto propone la più ovvia soluzione del problema, riportando la natura riservata o

meno delle notizie in discorso alla valutazione contingente che le circostanze consigliano di farne. Come oggi un segreto politico o militare non è tale per sua virtù originaria, ma tale diviene mercè una congrua manifestazione della volontà autorizzata a farlo, e tale si conserva finchè detta volontà non rimuova il limite posto alla conoscibilità di esso, così il progetto propone che il carattere riservato di talune notizie venga di volta in volta dichiarato dal Governo, colla formale proibizione di pubblicarle. Quando la proibizione sia intervenuta, la pubblicazione, comunicazione o rivelazione che ulteriormente si faccia diventa delittuosa, ed è punita - un po' più mitemente di quel che l'articolo 107 disponga per segreti politici e militari di natura permanente - con la reclusione o con la detenzione fino ad un anno e con la multa fino a lire mille. Questa pena si aggrava se la comunicazione o la rivelazione sia fatta ad uno Stato estero o ai suoi agenti. E la disposizione, in virtù dell'ultimo capoverso dell'articolo 5, si applica anche a colui che indebitamente ottenga la comunicazione o rivelazione.

Con l'articolo 6 vuolsi colpire il fatto di chiunque, avendo per ragione di ufficio la custodia o il possesso di documenti od oggetti, od essendo a cognizione delle notizie la cui comunicazione o rivelazione è vietata, abbia con la propria negligenza determinato o anche solo facilitato la possibilità che quella abbia avuto luogo. È una forma colposa del reato di rivelazione di segreti, la cui previsione è pur necessaria a far sorgere nell'animo di ognuno, cui la patria confidi la tutela dei segreti relativi alla sua difesa, una vigorosa consapevolezza della responsabilità che ne sorge, ed un impulso operoso a far sì che anche la semplice negligenza non sia sfruttata dagli insidiatori di quei segreti.

L'istigazione a commettere i delitti fin qui contemplati, e quelli preveduti nell'articolo 107 del codice penale, non sarebbe punibile se non fosse commessa pubblicamente o se, essendo commessa in privato, non fosse accettata.

In altri termini, il tentativo di chi cerchi d'indurre alcuno alla consumazione di un reato, attinente alla rivelazione di segreti politici o militari o di dati equiparati, è punibile solo se l'istigatore abbia commesso pubblicamente il suo reato - evenienza per vero assai strana - o se, essendo

stata l'offerta accettata, il delitto sia uscito dal campo della pura preparazione ideale per entrare nel campo della sua estrinsecazione materiale. Ma sembra ripugnante lasciar privi di sanzione i maneggi di chi, entrato in rapporti con persona obiettivamente posta in tali condizioni da poter giovare ai loschi fini di uno spionaggio politico o militare, metta in pericolo con le sue istigazioni o con le sue offerte la sicurezza dei segreti agognati. Troppo forte è l'aggressione portata in tal guisa ai supremi interessi dello Stato, la cui vita bene spesso si affida alla fedeltà dei depositari, anche umili, dei suoi segreti politici e militari, perchè non si debba in questa grave materia scrivere a tutela del diritto dello Stato una disposizione, che colpisca il tentativo di violarlo, come l'articolo 173 del Codice penale colpisce, a difesa del diritto della pubblica amministrazione, il tentativo di corrompere un pubblico ufficiale.

L'articolo 7 provvede a colmare tale lacuna, disponendo che l'istigazione, ancorchè non commessa pubblicamente, per l'esecuzione dei reati previsti negli articoli precedenti e nell'articolo 107 del Codice penale, è punita con la metà della pena stabilita per i reati medesimi, anche quando l'istigazione non abbia avuto effetto o l'offerta non sia stata accettata. La pena è aumentata della metà, se l'istigazione è fatta ad un pubblico ufficiale o ad una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio.

Con l'articolo 8 si dispone che per i reati preveduti negli articoli 4, parte prima e seconda, 5 e 7 del progetto e negli articoli 107, 108 e 110 Codice penale il giudice possa rilasciare mandato di cattura; e che, se l'imputato sia arrestato in flagranza, non venga ammessa la libertà provvisoria.

Con l'articolo 9 si dà, in fine, facoltà al Governo di stabilire regolamenti speciali in materie che abbiano attinenza con la difesa militare dello Stato. È intuitiva l'opportunità eventuale di norme che coordinino a tale difesa l'esecuzione di operazioni topografiche, di pubblicazioni cartografiche, di allevamenti di colombi viaggiatori, la polizia delle vie di comunicazione, ecc. Le trasgressioni a questi regolamenti avranno carattere contravvenzionale, ed il Governo è autorizzato a comminare le pene relative nei limiti dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda fino a lire mille.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI
DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

L'esportazione dolosa, anche soltanto tentata, di una qualsiasi delle merci colpite da divieto, non che la mancata reintroduzione nello Stato delle merci medesime, se spedite in cabotaggio, oppure la deviazione verso uno Stato estero di merci viaggianti con destinazione originaria ad un porto del regno, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire cinquecento, che può essere elevata fino a cinque volte il valore della merce.

La merce è inoltre soggetta alla confisca.

Alle suddette pene è aggiunta la interdizione temporanea dai pubblici uffici, estesa all'esercizio della professione se il colpevole sia un pubblico mediatore o uno spedizioniere.

L'armatore, il capitano, il vettore e chiunque agevola od esegue il trasporto è tenuto solidalmente al pagamento della multa, senza pregiudizio delle maggiori pene nel caso di concorso nel reato.

Art. 2.

Se il valore delle merci esportate non supera le lire cento, il colpevole è punito con la multa da lire cinquanta a lire trecento, ed è data facoltà al Ministero delle finanze di decidere in via amministrativa sull'infrazione al divieto, secondo le norme della legge doganale.

Anche in questo caso la merce è soggetta a confisca.

Art. 3.

Il prodotto delle multe riscosse in applicazione della presente legge è erogato nei modi prescritti dagli articoli 119, 120 e 121 della legge doganale.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA
MILITARE DELLO STATO.

Art. 4.

Chiunque indebitamente esegue rilievi o ricognizioni, qualunque sia il processo o il mezzo adoperato, o, a fine illecito, rac-

coglie notizie, concernenti la preparazione militare dello Stato è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa da lire cento a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace chiunque si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi dove possono eseguirsi i rilievi o raccogliersi le notizie suddette, ovvero è trovato nell'interno o in prossimità dei detti luoghi in possesso di scritti, disegni, carte o altri documenti rappresentativi contenenti le notizie o i rilievi su accennati ed anche soltanto dei mezzi tecnici per assumerli.

Pel solo fatto di essersi indebitamente introdotto in luoghi o zone, in cui sia vietato l'accesso, la pena è della detenzione fino ad un mese o della multa fino a lire trecento.

Art. 5.

Salvo il disposto degli articoli 107, 108 e 109 del codice penale, il Governo del Re può per determinati periodi di tempo proibire qualsiasi pubblicazione di notizie attinenti alla difesa dello Stato e all'organizzazione militare.

Chiunque, malgrado tale divieto, comunica, pubblica o altrimenti rivela notizie, documenti od oggetti interessanti la difesa militare dello Stato o l'organizzazione militare o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione è punito con la reclusione o con la detenzione fino ad un anno e con la multa fino a lire mille.

Se la comunicazione o la rivelazione è fatta ad uno Stato estero o ai suoi agenti la pena è della reclusione da uno a due anni e della multa non inferiore a lire mille.

Con le stesse pene è punito chi indebitamente ottiene la comunicazione o la rivelazione delle notizie, documenti od oggetti sopra indicati.

Art. 6.

Chiunque avendo, per ragione di ufficio, la custodia od il possesso di documenti od oggetti, o, essendo a conoscenza delle notizie di cui negli articoli precedenti, abbia facilitato per negligenza l'esecuzione di taluno dei reati ivi preveduti, è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Art. 7.

Salvo le maggiori pene stabilite nel libro 1°, titolo VI, del Codice penale, l'isti-

gazione, ancorchè non commessa pubblicamente per l'esecuzione dei reati, previsti nell'articolo precedente e nell'articolo 107 del Codice penale, è punita con la metà della pena stabilita pei reati medesimi, anche quando l'istigazione non abbia avuto effetto.

La pena è aumentata della metà se la istigazione è fatta ad un pubblico ufficiale o ad una persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio.

Art. 8.

Pei reati preveduti dagli articoli 4, parte prima e seconda, 5 e 7 della presente legge e 107, 108 e 110 del Codice penale, il giudice può rilasciare mandato di cattura e, se l'imputato sia arrestato in flagranza, non è ammessa la libertà provvisoria.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti, indicati nel presente articolo, e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

Art. 9.

Al Governo del Re è data facoltà di stabilire con regolamenti ed ordinanze le norme da osservarsi nelle materie appresso indicate, in quanto abbia attinenza alla difesa militare dello Stato :

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- soggiorno dei disertori stranieri in determinate località.

Negli stessi regolamenti ed ordinanze saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, pene che non potranno essere superiori a lire mille di ammenda ed a sei mesi di arresto, salvo le maggiori pene comminate dal codice penale o da leggi speciali.